REGOLAMENTO (CE) N. 2690/1999 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1999
concernente l'autorizzazione di nuovi additivi nell'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali [1], modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2562/1999 della Commissione [2], in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) a norma della direttiva 70/524/CEE possono essere autorizzati nuovi additivi, tenuto conto del progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico;

(2) in deroga alla direttiva 70/524/CEE, la direttiva 93/113/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993, relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microrganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali [3], modificata da ultimo dalla direttiva 97/40/CE [4], autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente l'uso e la commercializzazione di enzimi, di microrganismi e di loro preparati;

(3) può essere concessa un'autorizzazione temporanea di nuovi additivi o di nuovi impieghi di additivi se, al livello consentito nell'alimentazione degli animali, ciò non produce effetti nocivi per la salute umana o degli animali o per l'ambiente né danneggia il consumatore alterando le caratteristiche del prodotto animale, se la loro presenza negli alimenti per animali può essere controllata e se è ragionevole ritenere, sulla base dei risultati disponibili, che essi producano un effetto positivo sulle caratteristiche di detti alimenti per animali o sulla produzione animale quando vengono incorporati in tali alimenti per animali;

(4) le disposizioni della direttiva 89/391/CEE del Consiglio [5], concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e quelle delle relative direttive particolari, segnatamente la direttiva 90/679/CEE del Consiglio [6], modificata da ultimo dalla direttiva 97/65/CE della Commissione [7], relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro, sono del tutto applicabili per quanto riguarda l'impiego e la manipolazione, da parte di lavoratori, degli additivi negli alimenti;

(5) dall'esame dei fascicoli presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 3 della direttiva 93/113/CEE emerge che possono essere provvisoriamente autorizzati alcuni preparati appartenenti ai gruppi degli enzimi e dei microrganismi;

(6) il comitato scientifico dell'alimentazione animale ha espresso parere favorevole in merito all'innocuità di detti preparati;

(7) le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I preparati appartenenti al gruppo «enzimi» elencati nell'allegato I del presente regolamento possono essere autorizzati, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, quali additivi nell'alimentazione degli animali alle condizioni specificate nello stesso allegato.

Articolo 2

I preparati appartenenti al gruppo «microrganismi» elencati nell'allegato II del presente regolamento possono essere autorizzati, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, quali additivi nell'alimentazione degli animali alle condizioni specificate nello stesso allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

[1] GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.
[2] GU L 310 del 4.12.1999, pag. 11.
[3] GU L 334 del 31.12.1993, pag. 17.
[4] GU L 180 del 9.7.1997, pag. 21.
[5] GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
[6] GU L 374 del 31.12.1990, pag. 1.
[7] GU L 335 del 6.12.1997, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

N.	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					Unità di attività per kg di alimento completo			
43	Endo-1,4-betaxilanasi EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Alfa-amilasi EC 3.2.1.1	Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) e alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) avente un'attività minima di: endo-1,4-beta-xilanasi: 3 975 U/g (1) endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 125 U/g (2) alfa-amilasi: 1 000 U/g (3)	Suinetti	4 mesi	Endo-1,4-beta-xilanasi 3 975 U Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 125 U Alfa-amilasi: 1 000 U	— — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,4-beta-xilanasi: 3 975 U endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 125 U alfa-amilasi: 1 000 U 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti cereali ricchi di polisaccaridi amilacei e non amilacei (soprattutto arabinoxilani e betaglucani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di frumento, il 20 % di orzo e il 20 % di segala	30.9.2000
44	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 Alfa-amilasi EC 3.2.1.1	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) e alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) avente un'attività minima di: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 250 U/g (2) endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U/g (1) alfa-amilasi: 1 000 U/g (3)	Suinetti	4 mesi	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 250 U Endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U Alfa-amilasi: 1 000 U	— — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 250 U endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U alfa-amilasi: 1 000 U 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti cereali ricchi di polisaccaridi amilacei e non amilacei (soprattutto arabinoxilani e betaglucani), contenenti ad esempio oltre il 50 % di orzo	30.9.2000

N.	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					Unità di attività per kg di alimento completo			
45	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 Alfa-amilasi EC 3.2.1.1	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) e alfa-amilasi prodottda da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) avente un'attività minima di: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 250 U/g (2) endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U/g (1) alfa-amilasi: 1 000 U/g (3)	Suinetti	4 mesi	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 250 U Endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U Alfa-amilasi: 1 000 U	— — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 250 U endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U alfa-amilasi: 1 000 U 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti cereali ricchi di polisaccaridi amilacei e non amilacei (soprattutto arabinoxilani e betaglucani), contenenti ad esempio oltre il 35 % di orzo	30.9.2000
46	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 Poligalatturonasi EC 3.2.1.15	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (IMI 135) e poligalatturonasi prodotto da Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) avente un'attività minima di: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 400 U/g (2) endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U/g (1) poligalatturonasi: 50 U/g (4)	Suini da ingrasso	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 400 U Endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U Poligalatturonasi: 50 U	— — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 400 U endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U poligalatturonasi: 50 U 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti cereali ricchi di polisaccaridi amilacei e non amilacei (soprattutto arabinoxilani e betaglucani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di orzo	30.9.2000

N.	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					Unità di attività per kg di alimento completo			
47	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 Poligalatturonasi EC 3.2.1.15	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (IMI 135), alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), poligalatturonasi prodotta da Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) avente un'attività minima di: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 150 U/g (2) endo-1,4-beta-xilanasi: 4 000 U/g (1) alfa-amilasi: 1 000 U/g (3) poligalatturonasi: 25 U/g (4)	Suinetti	4 mesi	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 150 U Endo-1,4-beta-xilanasi: 4 000 U Alfa-amilasi: 1 000 U Poligalatturonasi: 25 U	— — — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 150 U endo-1,4-beta-xilanasi: 4 000 U alfa-amilasi: 1 000 U poligalatturonasi: 25 U 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti cereali ricchi di polisaccaridi amilacei e non amilacei (soprattutto arabinoxilani e betaglucani), contenenti ad esempio oltre il 20 % di orzo e il 35 % di frumento	30.9.2000

(1) 1 U è la quantità di enzimi che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) da xilano del farro avena, al minuto, a pH 5,3 ed a 50 °C.
(2) 1 U è la quantità di enzimi che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) da beta glucano dell'orzo, al minuto, a pH 5,0 ed a 30 °C.
(3) 1 U è la quantità di enzimi che libera 1 micromole di legami glucosidici da substrato polimero di amido reticolato insolubile in acqua, al minuto, a pH 6,5 ed a 37 °C.
(4) 1 U è la quantità di enzimi che libera 1 micromole di materiali riduttori (equivalenti acido galatturonico) da substrato poli D-galatturonico, al minuto, a pH 5,0 ed a 40 °C.

ALLEGATO II

N.	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	CFU/kg di alimento completo		Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					Tenore minimo	Tenore massimo		
15	Enterococcus faecium NCIMB 11181	Preparato di Enterococcus faecium contenente almeno: Polvere: 4×10^{11} CFU/g di additivo	Vitelli	6 mesi	5×10^{8}	2×10^{9}	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet	30.9.2000
		Confettato: 5×10^{10} CFU/g di additivo	Suinetti	4 mesi	5×10^{8}	2×10^{9}	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet	30.9.2000
16	Enterococcus faecium DSM 7134	Miscela di: Enterococcus faecium contenente almeno: 7×10^{9} CFU/g	Vitelli	6 mesi	1×10^{9}	6×10^{9}	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet	30.9.2000
	Lactobacillus rhamnosus DSM 7133	e di Lactobacillus rhamnosus contenente almeno: 3×10^{9} CFU/g	Suinetti	4 mesi	1×10^{9}	5×10^{9}	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet	30.9.2000